

N. 1810\14 Notizie di reato
N. 2\2014 R.G. Corte d'Assise

N. 6/2014 Reg. Sent

data del deposito:

19/02/2015

data irrevocabilità:

V° del P.G. _____

N. _____ Reg. Esec.

N. _____ Campione Pen.

redatta scheda il

rilasciati estratti

**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
I CORTE D'ASSISE**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

All'udienza del 17 dicembre 2014 la Corte d'Assise di Torino – Sezione
Prima- composta da

dr. Pietro Capello	presidente
dr. Paola Trovati	giudice a latere est.
sig. Daniela Lusso	giudice popolare
sig. Gianfranco Traversi	giudice popolare
sig. Rita Di Venere	giudice popolare
sig. Lidia Scavitto	giudice popolare
sig. Carmela Niesi	giudice popolare
sig. Evelyn Idehen	giudice popolare

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

ALBERTO Claudio, nato a Ivrea il 18.8.1990

difeso di fiducia avv.to Claudio Novaro

BLASI Niccolò, nato a Pesaro il 15.11.1989

difeso di fiducia avv.to Claudio Novaro

ZANOTTI Mattia, nato a Milano il 22.11.1984

difeso di fiducia avv.ti Oreste Dominioni ed Eugenio Losco, entrambi del
foro di Milano

ZENOBI Chiara, nata a San Benedetto del Tronto il 3.9.1972

difesa di fiducia avv.ti Claudio Novaro e Giuseppe Pelazza del foro di
Milano

- tutti detenuti, presenti-

IMPUTATI

A) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112, comma 1 n. 1), 280, comma 1 e 3, 280 bis, comma 1, 2 e 4 c.p., perché, in concorso tra loro e con altre persone in fase di identificazione, per un numero superiore a venti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in violazioni di diverse disposizioni di legge, per le finalità di cui all'art. 270 *sexies* c.p e, in particolare, con condotte che, per loro natura e per il contesto di svolgimento, possono arrecare danno all'Italia ed all'Unione Europea e sono compiute allo scopo di costringere i legittimi poteri nazionali ed europei ad astenersi dal realizzare e dal finanziare le opere relative alla linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione (in essere presso il cantiere TAV-LTF di Chiomonte, area di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 19 della l. n. 183/11), attentavano alla vita e alla incolumità delle persone addette alle opere di costruzione del cunicolo esplorativo all'interno del cantiere, ove erano presenti in quel momento 14 operai (di questi, due a disposizione del Dirigente del Servizio di OP, uno alla guida della betoniera che stava trasferendo il calcestruzzo e undici all'interno della galleria, tra questi Perri Teobaldo, Curcio Pietro, Garofalo Giuseppe, Angotti Christian, Bivol Alexandru, Borgis Annibale, Cafà Roberto, El Achham Cherkaoui, Plano Fulvio, Sibille Franco, Roccia Mauro) e delle persone esercenti funzioni di sicurezza pubblica a causa e nell'esercizio delle loro funzioni in quanto preposte alla tutela del cantiere e dell'ordine pubblico (di questi 53 appartenenti alle FFOO e 37 all'Esercito Italiano), nonché danneggiavano i beni mobili altrui ivi esistenti, fra cui un compressore Atlas Copco XAHS 416, che era dato alle fiamme, ed immobili quali il cunicolo esplorativo, la cabina di alimentazione del ventolino di aerazione del cunicolo, nonché alcuni cavi elettrici situati sul parapetto della berlinese e dei tubi di prolunga in gomma per il ventolino stesso. Condotte consistite da parte di tutti gli indagati nella partecipazione alla progettazione, organizzazione ed esecuzione dell'attentato; segnatamente, poste in essere da soggetti, provenienti da alcuni sentieri che attraversano l'area boschiva sovrastante la Val Clarea, travisati e abbigliati con indumenti di colore scuro per rendere difficoltosa la loro individuazione stante l'ora notturna, con simultanei attacchi a quattro cancelli del cantiere (4, 5, 8 e 8 bis), utilizzando bengala, razzi esplosi da mortai appositamente realizzati, artifici pirotecnici, bombe carta e bottiglie incendiarie (c.d. molotov), quindi dispositivi esplosivi e micidiali. Tali soggetti, quindi, bloccavano con cavi d'acciaio i cancelli 4, 5 e 8 e lanciavano contemporaneamente bombe carta, razzi ed altri artifici pirotecnici all'indirizzo delle forze dell'ordine addette alla sicurezza del cantiere, dando contestualmente copertura ad un gruppo di nove tra i partecipanti che, dopo avere tranciato il lucchetto della chiusura del varco 8 bis, raggiungeva il camminamento sovrastante il cunicolo esplorativo, dal quale scagliava, tra l'altro, almeno 15 bottiglie incendiarie all'indirizzo delle Forze dell'Ordine e dei mezzi di cantiere presenti, incendiando il compressore sopra indicato, utilizzato per alimentare i martelli pneumatici che operavano nel cunicolo, con la conseguenza che i fumi dell'incendio si propagavano all'interno del

cunicolo esplorativo ove erano al lavoro gli operai sopra indicati, i quali, dopo aver cercato inutilmente di spegnerlo, in ciò impediti dal lancio di pietre da parte dei soggetti che si trovavano sulla sommità della berlinese, erano in parte costretti a rientrare nel cunicolo ove, per i fumi che si erano introdotti attraverso il sistema di areazione, posizionato in prossimità dell'ingresso del cunicolo, pativano difficoltà alla vista ed alla respirazione.

In particolare, la ZENOBI con il compito di coordinatrice delle attività connesse all'arrivo e alla fuga degli attentatori, il BLASI e l'ALBERTO con il compito organizzativo/decisionale nelle fasi preliminari ed esecutive dell'attentato, lo ZANOTTI con il compito di coordinare il gruppo d'assalto denominato "RC".

Con le aggravanti di essere concorsi nel reato in più di cinque persone e di essere i fatti rivolti contro persone che esercitano funzioni di sicurezza pubblica a causa delle loro funzioni e di essere derivato dal fatto pericolo per l'incolumità pubblica.

In Chiomonte (TO), il 13 e 14 maggio 2013.

B) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 61 n. 2) 110, 112, comma 1 n. 1) c.p., 21 e 29 l. 18 aprile 1975, n. 110, per avere, in concorso tra loro e con altre persone in fase di identificazione, per un numero superiore a venti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in violazione di diverse disposizioni di legge, detenuto armi da guerra quali bottiglie incendiarie (c.d. molotov) di cui all'art. 1, esplosivi quali artifici pirotecnici, bombe carta, al fine di mettere in pericolo la vita delle persone mediante la commissione dell'attentato di cui al capo A) che precede e dei reati di cui agli artt. 424 e 425 nr. 2 e 4 c.p. posti in essere presso il cantiere TAV-LTF di Chiomonte per la costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione, area di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 19 della l. n. 183/11.

Con l'aggravante di aver commesso il reato per commettere quello di cui al capo A) che precede e di essere concorse nel reato più di cinque persone.

In Chiomonte e altre località della Provincia di Torino il 13 e 14.5.2013.

C) del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2), 110, 112, comma 1 n. 1) c.p., 1, , 4 e 7 l. 2 ottobre 1967 n. 895 (come modificati dagli artt. 9, 10, 12 l. 14 ottobre 1974 n. 497), per avere, in concorso tra loro e con altre persone in fase di identificazione, per un numero superiore a venti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in violazione di diverse disposizioni di legge, fabbricato e portato in luogo pubblico armi da guerra, segnatamente bombe molotov e congegni esplosivi quali bengala, razzi esplosi da mortai appositamente realizzati, artifici pirotecnici, bombe carta che per la loro quantità, concentrazione e ubicazione, vedono accentuata la potenzialità ed il carattere micidiale

Con l'aggravante di aver commesso il reato per commettere quello di cui al capo A) e D) e di essere concorse nel reato più di cinque persone.

In Chiomonte e altre località della Provincia di Torino il 13 e 14 maggio 2013.

D) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 61 n. 2 e 5, 110, 112 comma 1 n. 1), 424 e 425 nr. 2 e 4, c.p., per avere, in concorso fra loro e con altre persone in fase di identificazione ed in numero superiore a venti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in violazione di diverse disposizioni di legge, al fine di commettere il reato di cui al capo A) che precede, presso il cantiere TAV-LTF di Chiomonte ove sono in corso le opere per la costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione - area di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 19 della l. n. 183/11 - allo scopo di danneggiare cose altrui (424 c.p.), in particolare il compressore marca ATLAS COPCO modello XAHS416MD EC ITA SAF, avente numero di serie AIP460502 utilizzato per alimentare i martelli pneumatici che operavano nel cunicolo esplorativo, il cunicolo esplorativo medesimo, la cabina di alimentazione del ventolino di aerazione del cunicolo, alcuni cavi elettrici situati sul parapetto della berlinese e dei tubi di prolunga in gomma per il ventolino stesso, appiccato il fuoco al compressore da cui seguiva l'incendio dello stesso compressore, pericolo di incendio del cunicolo esplorativo, danneggiamento dei cavi elettrici di alimentazione all'interno del cunicolo e del ventolino di aerazione dal cui mancato funzionamento derivava l'introduzione dei fumi causati dall'incendio nel sistema di areazione del cunicolo, con pericolo di infortuni alla vista ed alla respirazione dei lavoratori presenti.

Con le aggravanti di aver commesso il reato per commettere quello di cui al capo A) che precede, di aver agito su cose destinate a pubblica utilità, (cantiere TAV-LTF di Chiomonte - area di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 19 della l. n. 183/11) in luoghi ove erano depositati materiali infiammabili o combustibili, approfittando di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, di essere concorse nel reato un numero di persone superiore a cinque.

In Chiomonte (TO), il 14 maggio 2013.

E) del reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 336, comma 1, 339 comma 1, 2 e 3 c.p. per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso in violazione della stessa disposizione di legge, in concorso fra loro e con altre persone in fase di identificazione, in più persone travisate in numero comunque superiore a venti, presso il cantiere TAV-LTF di Chiomonte per la costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione - area di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 19 della l. n. 183/11 - usato violenza nei confronti dei pubblici ufficiali appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e all'Esercito Italiano in servizio di vigilanza presso il cantiere, per costringerli ad omettere un atto del servizio, in particolare bloccando con cavi d'acciaio i cancelli 4, 5 e 8 per impedirne l'uscita e, contemporaneamente, utilizzando e scagliando nella loro direzione armi ed esplosivi, quali 15 bottiglie molotov, bombe carta, razzi ed altri artifici pirotecnici e corpi ed oggetti contundenti, mentre gli stessi cercavano di impedire loro l'ingresso e respingere l'attentato al cantiere, agli operai addetti ed alle forze dell'ordine.

Con le aggravanti di essere stata commessa la violenza con armi, da persone travisate e da più di dieci persone riunite e mediante il lancio di oggetti atti ad offendere in modo da creare pericolo alle persone.
In Chiomonte (TO), il 14 maggio 2013.

Con la recidiva specifica per ZANOTTI.

Parti Civili:

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata dall'avv.to Prinzivalli;
- Società LTF in persona del legale rappresentante ing.Bufalini, rappresentata avv.to Alberto Mittone;
- Sindacato Autonomo di Polizia (SAP) nella persona del Segretario generale Tonelli, rappresentato dall'avv.to Bertolino

Con l'intervento dei Pubblici Ministeri dott.ri Andrea Padalino e Antonio Rinaudo

Le Parti hanno concluso come da verbale di udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto 28.1.2014 il Gup del Tribunale di Torino disponeva il giudizio immediato- ex art.453 c.1 bis cpp - avanti questa Corte di Assise dei detenuti Alberto Claudio, Blasi Niccolò, Zanotti Mattia e Zenobi Chiara per rispondere dei reati di cui all'imputazione. Reati commessi in concorso tra loro e con altri soggetti (solo in parte successivamente identificati e sottoposti a separato giudizio) in occasione di un 'assalto' al cantiere della costruenda linea ferroviaria ad Alta Velocità Torino-Lione la notte tra il 13 ed il 14 maggio 2013. Nei loro confronti si sono ritualmente costituiti parti civili la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la società LTF, il Sindacato Autonomo di Polizia.

Nel corso delle udienze lungo le quali si è snodato il dibattimento sono state affrontate numerose questioni sollevate dalle Parti (v. sul punto le ordinanze emesse da questa Corte), sono stati esaminati i testi ed i consulenti indicati nelle liste di Accusa e Difesa (ad eccezione di quelli giudicati superflui in quanto chiamati a deporre su circostanze non attinenti ai fatti di causa), sono stati acquisiti atti (anche in questo caso limitatamente a quelli utili ai fini della decisione) cui si farà riferimento nel corso della motivazione, sono state raccolte le dichiarazioni spontanee rese dagli imputati i quali, sia nel corso delle indagini che nel corso del processo, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere all'interrogatorio.

Al termine dell'istruttoria dibattimentale le Parti hanno concluso come da verbale.

PREMESSA.

E' appena il caso di accennare, trattandosi di osservazioni assolutamente ovvie, che il presente processo non riguarda le ragioni o i torti del movimento NO TAV o di quello che invece si schiera a favore dell'Alta Velocità.

La libertà di pensiero e di manifestazione sono diritti riconosciuti dalla nostra Costituzione e come tali sono diritti cardine, fondamentali ed insopprimibili. E tuttavia - all'interno di uno Stato democratico- essi devono essere estrinsecati con modalità rispettose delle idee e della incolumità altrui, senza travalicare i limiti posti dal diritto penale a garanzia della civile convivenza.

Da ciò discende che (come dovrebbe essere evidente per chiunque) gli attuali imputati non vengono processati perchè attivisti NO TAV, bensì perchè accusati di aver espresso il loro dissenso con modalità violente e dunque illegittime, ponendo in essere un attacco al cantiere TAV-LTF di Chiomonte con utilizzo di bengala, artifici pirotecnici, razzi di segnalazione nautica, ma soprattutto bottiglie incendiarie, in tal modo provocando la distruzione del compressore utilizzato per l'alimentazione dei martelli pneumatici del cunicolo esplorativo ivi esistente e rendendo necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine poste a presidio del cantiere.

Secondo l'Accusa le contestate condotte avevano le finalità terroristiche descritte dal legislatore nell'art.270 sexies c.p. e pertanto integravano le fattispecie di cui agli artt.280 (*"Attentato per finalità terroristiche o di eversione"*) e 280 bis (*"Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi"*) del codice penale.

Ed è proprio la sussistenza o meno delle finalità descritte nell'art.270 sexies c.p. il punto nodale della causa, su cui Accusa e Difesa si sono scontrate con innegabile impegno e notevoli sforzi interpretativi.

Ed invero la confessione degli imputati circa la loro partecipazione ai fatti ha consentito di superare il problema della solidità degli elementi grazie ai quali si era giunti alla loro individuazione, e le deposizioni dei testimoni, il materiale sequestrato sui luoghi, l'ampia documentazione fotografica non lasciano spazio a dubbi circa la dinamica degli eventi.

I FATTI

Superfluo in questa sede ripercorrere integralmente le deposizioni rese da coloro che hanno riferito su quanto accaduto la notte tra il 13 ed il 14 maggio 2013 al cantiere della TAV in Chiomonte, trattandosi di ricostruzione operata dai testimoni in modo sostanzialmente univoco e visivamente facilitata dalle videoriprese in atti.

La zona oggetto dell'attacco, in cui erano presenti quella notte novanta appartenenti alle Forze dell'Ordine ed all'Esercito e quattordici operai addetti alla costruzione del cunicolo esplorativo, si presenta come un vasto scavo sito in zona boschiva, sovrastato da un viadotto, circondato da reti con cancelli numerati che consentono (o impediscono) l'accesso al cantiere.

Il cunicolo esplorativo, all'interno del quale –come detto- quella notte lavoravano quattordici operai, *“è una galleria di 7,5 chilometri, fatta per conoscere le caratteristiche geologiche e geomeccaniche della roccia, per avere i dati per la progettazione e per poi fare le gare di appalto del tunnel di linea (...) che sarà poi lungo 57 chilometri, dove poi passeranno i treni.*

E' una galleria più piccola rispetto alle gallerie di linea proprio perchè è un test per verificare le condizioni geologiche e geomeccaniche del materiale che si attraverserà” (v. teste Gilli Pier Giuseppe, responsabile costruzioni di LTF, ud.14.7.2014).

Tale cunicolo si trova nei pressi dei cancelli 8 ed 8 bis, presidiati quella notte da personale del Reparto Mobile affiancato- in altre zone del cantiere- da mezzi di altre Forze dell'Ordine e dell' Esercito.

Sofisticato il sistema di vigilanza che, come riferito all'ud.13.6.2014 dal Serg. Magg. III Reggimento Alpini di Pinerolo Pagliaro Giancarlo, è costituito da telecamere attive 24 ore su 24 con visuale a 360° situate all'interno della cd. control room, nonché da camera termica (*“per vedere all'interno del bosco”*) dotata di un sistema in grado di percepire anche nottetempo qualsiasi fonte di calore: *“Si riesce a distinguere benissimo forme umane da forme animali”*.

La notte dei fatti, verso le ore 03.00, il personale addetto alla videosorveglianza avvistava un gruppo di persone travisate e vestite di scuro (ventuno, secondo gli accertamenti di cui ha riferito all'ud.9.10.2014 il dirigente della Digos Giuseppe Petronzi) che si avvicinavano provenendo dalla zona boschiva a nord del cantiere.

Secondo quanto si legge nell'Annotazione 18.10.2013 della Digos questi soggetti (a cui devono essere aggiunti sei autisti, una 'vedetta' ed un soggetto 'in avanscoperta') erano suddivisi in tre gruppi denominati 'Marmotte', 'RC', 'Trento'.

L'attacco sferrato era repentino, violento, brevissimo (circa tre minuti: v. tra le altre dep. D'Amore Gennaro della Digos di Torino ud. 14.7.2014).

Mentre alcuni soggetti bloccavano con cavi metallici i cancelli 4, 5 ed 8, altri riuscivano ad entrare nel cantiere attraverso il cancello 8 bis, di cui forzavano il lucchetto tagliando la rete limitrofa.

Tutti i manifestanti, sia coloro che rimanevano al di fuori della recinzione, sia quelli che la superavano, lanciavano verso l'interno del cantiere pietre, artifici pirotecnici, bombe carta e bottiglie molotov, provocando l'incendio di un compressore situato nei pressi del cunicolo esplorativo.

Indi si allontanavano nuovamente attraverso il bosco, facendo perdere le proprie tracce.

Nonostante l'azione fosse fulminea (come detto la durata dell'attacco fu di circa tre minuti), la concomitanza di lanci (a cui risposero le forze dell'ordine sparando una decina di lacrimogeni), esplosioni e focolai d'incendio provocarono scompiglio, allarme, talora panico tra coloro che, per ragioni istituzionali o di lavoro, si trovavano sul luogo.

Tra i molti.

Pagliaro Giancarlo (v.ud. cit.) riferiva: *“Ho potuto vedere che (...) sotto il viadotto autostradale c'erano delle persone che avevano bloccato il cancello con un cavo elettrico e facevano il lancio di bottiglie incendiarie sui mezzi sia dei Carabinieri che della Polizia, dopo di che sotto il cunicolo esplorativo erano già all'interno due persone travisate che lanciavano bombe molotov all'altezza del cunicolo esplorativo(...) dove si incendiava anche il gruppo elettrogeno.*

(...) Gli operai hanno cercato di uscire, abbiamo coadiuvato anche con le nostre maschere per farli uscire (...). Lì aveva preso fuoco il gruppo elettrogeno e tutto il fumo stava rientrando dentro il cunicolo esplorativo (...) Le persone (...) non erano intossicate in modo che serviva un aiuto di primo soccorso, non abbiamo fatto niente altro che indirizzarle fuori immediatamente (...).

Non so se hanno avuto l'ausilio di qualche materiale a me sconosciuto, però arrivavano pietre anche forte”.

Ibello Carmine, Caporal Maggiore del III Reggimento Alpini di Pinerolo (ud. 13.6.2014): *“Io ho visto lanciare bottiglie incendiarie, una sicuro, poi vari fuochi, si sentiva tutto, c'erano bombe carta (...), c'era molta confusione, troppi fuochi, fuochi d'artificio, c'era un po' di tutto (...). C'erano persone che lanciavano molotov, bombe incendiarie, fuochi di artificio, bombe carta (...). Là tutto era pericoloso”.*

Alla domanda se fosse in qualche modo segnalato che anche nottetempo vi erano operai nel cantiere: *“No, lo sapevamo”.*

Frattini Marcello, del III Reggimento Alpini di Pinerolo (ud. 13.6.2014) ricordava il lancio di due bottiglie molotov, di cui una sola esplosa *“nei pressi del pilone dell'autostrada”* senza che tuttavia prendesse fuoco alcunché.

Esposito Specchia Matteo del III Reggimento Alpini di Pinerolo (ud. 13.6.2014): *“Ero il comandante della pattuglia Fox Trot, il compito di vigilare, sorvegliare l'area nominata 'otto'. (...) Intorno alle tre del mattino ci siamo accorti che c'era un gruppo di persone che scendeva dal sentiero (...) e si dividevano in due gruppi, un gruppo si fermava vicino al cancello 8 bis e l'altro proseguiva verso il cancello 8. Nel frattempo, appena arrivati al cancello 8, cominciavano a lanciare pietre, petardi. Io con i miei uomini (...) abbiamo subito indossato il kit antisommossa, dopo aver avvisato la control room di quello che stava avvenendo. Dopo qualche minuto è arrivato il nostro comandante (...) e appena è giunto lì lui sul posto è cominciato il lancio delle bottiglie incendiarie dalla zona del cancello 8 bis.”.*

Vi era stato anche il lancio di pietre e petardi, alcuni dei quali erano giunti sotto il loro mezzo (che era stato pertanto spostato), mentre le bottiglie incendiarie erano state lanciate verso il cunicolo esplorativo provocando l'incendio del gruppo elettrogeno posto all'esterno del medesimo.

De Palma Francesco, assistente del V Reparto Mobile (ud. 13.6.2014) alla guida del mezzo idrante, era stato sorpreso dal lancio di una bomba carta, razzi e fuochi di artificio contro il Discovery sopra il quale si trovava. Era pertanto corso a prendere l'idrante, mentre sentiva la radio comunicare che *“erano stati fatti lanci di oggetti, sassi, pietre e soprattutto anche loro fuochi d'artificio e bombe molotov”*. Di queste ultime egli ne aveva vista personalmente lanciare una *“verso l'imbocco del tunnel”* dove si era incendiato un compressore.

Landriscina Antonio, assistente capo del V Reparto Mobile (ud. 13.6.2014): *“Verso le ore tre (...) ho notato nelle adiacenze della casetta all'esterno del bosco, vicino al cancello 8, una decina di persone tutte travisate con cappucci, tutte con felpe scure, che si dirigevano verso l'altro cancello, che sarebbe l'8 bis. A questo punto, visto che dopo un paio di minuti sono riusciti ad entrare lo stesso all'interno, suppongo che abbiano rotto il lucchetto e quattro o cinque persone, di cui due si organizzavano ad accendere bombe molotov e le lanciavano all'indirizzo dove c'è la galleria, di cui subito dopo prendeva fuoco (...) penso un compressore. (...) Subito dopo iniziarono a scendere i colleghi che sparavano dei lacrimogeni per tentare di fermare questo evento. Nel frattempo, tutto è durato una manciata di minuti, (hanno) iniziato anche a sparare fuochi di artificio al nostro indirizzo (tant'è che aveva spostato il mezzo su cui si trovava insieme ad alcuni suoi colleghi di un paio di metri) e dopo una decina di minuti si sono dileguati”*.

Occhilupo Giampiero, del V Reparto Mobile (ud. 13.6.2014), dopo il lancio dei primi razzi e petardi aveva cercato, attraverso l'utilizzo di lacrimogeni, di disperdere gli assalitori. Aveva lanciato questi artifici sia esternamente al cantiere indi, accortosi dell'ingresso di alcuni soggetti che lanciavano molotov (*“almeno cinque”*) verso il cunicolo esplorativo (*“una verso il mio indirizzo, perchè logicamente ero lì a disturbare l'azione di questi soggetti”*), aveva diretto il tiro verso di loro. *“L'aria si è subito saturata dalla coltre dei lacrimogeni”*.

Ragni Cristian , assistente capo del V Reparto Mobile (ud. 13.6.2014), riferiva tra l'altro che *“mentre sono sceso giù dal mezzo hanno cominciato a scoppiare questi artifici in nostra direzione (...), nel momento in cui sono sceso mi è scoppiato un artificio proprio vicino, tanto che sono dovuto risalire sul mezzo”*.

Martello Antonio, Reparto Mobile (v. ud. 30.6.2014): *“Intorno alle tre, eravamo tutti nel mezzo che giravamo (nella zona del cancello 8) (...) che praticamente l'autista (...) si è reso conto che c'erano delle persone che si muovevano dietro la recinzione. Nemmeno il tempo di allertarci, che praticamente sono arrivati i primi artifici pirotecnici, sarebbero i fuochi di artificio, quelli colorati. Grosso rumore, diciamo che si vedeva che arrivavano degli oggetti. Siamo tutti scesi e (...) abbiamo visto questi fuochi d'artificio, almeno io personalmente, che ci arrivavano addosso, allora sono risalito (...) sul mezzo a cercare di mettermi le protezioni(...)*.

Il mezzo ha arretrato, perchè i tiri di questi fuochi artificiali arrivavano proprio addosso al mezzo. Infatti quando sono sceso (...) sulla pedana mi è arrivato uno di questi di colore rosa, un bell'artificio in mezzo ai piedi proprio. (...) Poi ho seguito il caposquadra e ci siamo un pochettino spostati, proprio per evitare che ci arrivassero addosso questi fuochi pirotecnici, e c'era un po' di fumo, c'era un bel po' di trambusto e altri colleghi sono scesi, uno scudo ha seguito quello col lanciatore, sarebbero i (...) lacrimogeni. Quindi c'era un bel po' di fumo. Ho messo la maschera e di fronte a noi si vedevano delle ombre, erano quattro o cinque persone credo. (...) Ho visto delle fiamme (...) a ridosso dell'imbocco della galleria".

Artifici pirotecnici e fiamme dovute al lancio di molotov che aveva visto anche il collega Rissotto Davide, il quale aveva notato una "bottiglietta cadere nei pressi del generatore di corrente, quello che poi è stato incendiato". L'agente descriveva come l'aria fosse diventata "abbastanza pesante, tra l'incendio provocato dal generatore, gli artifici, i lacrimogeni", spiegando che c'erano anche altri 'fuochi' all'interno del cantiere, ma "di entità lieve. Quello che catalizzava l'attenzione era questo compressore qua, grosso, che (...) stava proprio bruciando" (v. ud. 30.6.2014).

Se allarme, timore, agitazione si erano diffusi tra le forze dell'ordine, è facile immaginare quanto fossero presenti tra gli operai che, quasi tutti posizionati all'interno del cunicolo esplorativo, vedevamo le fiamme del compressore e respiravano l'aria satura di gas (non solo dovuti a quanto lanciato da manifestanti e forze dell'ordine, ma ai fumi provocati da scarti di gomma che si trovavano in zona).

Si vedano, in merito, le deposizioni rese da i testi Perri Teobaldo, Lungu Stefano, Curcio Pietro, Bivol Alexandru, Cafà Roberto, El Al Achham Cherkapuoi, Plano Fulvio, Roccia Mauro, Sibille Franco all'udienza del 30.6.2014.

Per dar voce ad alcuni.

Curcio: "Fuoco, solo fuoco vedevo (...) fuori dall'imbocco della galleria" E dall'impianto di ventilazione entrava "fumo, perchè (...) c'era roba di gomma per terra, lì, che era andata a fuoco". Come responsabile della squadra era uscito dal tunnel, aveva preso l'estintore ed aveva iniziato ad utilizzarlo verso l'impianto di ventilazione, presto coadiuvato dalla polizia. Indi erano stati fatti uscire tutti gli operai. "Roba di due, tre minuti ed ero già fuori. Neanche!".

Cafà: "Siamo corsi verso fuori per capire cosa stava succedendo e poi abbiamo sentito degli spari, dei botti. Ci siamo tenuti un po' dentro, poi abbiamo visto che stava accendendo il compressore, c'è stato il caposquadra che ha preso l'estintore ed è andato per spegnere questo compressore, che poi non è riuscito. (...) Noi eravamo sempre dentro e poi è entrato del fumo dentro, (...) perchè si è bruciato qualcosa di plastica, non so che cosa si è bruciato. (...) L'aria della zona (...) entrava dentro alla

galleria ed era tutta brutta da respirare. A quel punto siamo dovuti uscire di corsa, scappando diciamo”.

Roccia: “Mi ricordo che ad un certo punto c’era un fumo grande dentro e ho visto delle fiamme fuori e siamo usciti fuori. (...) Sono andato a bagnarmi un po’ gli occhi, che avevo gli occhi che bruciavano, con dell’acqua”.

Sibille: “ Stavo entrando in galleria, stavamo già per scaricare e ho cominciato a vedere delle fiamme fuori (...) che c’era il compressore che bruciava. (...) Poi non ho più visto niente dal fumo che è entrato”. Una volta raggiunto l’esterno, “ho visto anche una molotov in terra, una bottiglia. Mi ricordo anche la marca: Moretti. Era ancora inesplosa”.

Nessuno tuttavia riportava danni: all’udienza 14.7.2014 Giordano Fabio (in servizio presso la questura di Palermo, ma all’epoca dislocato a Torino per la protezione del cantiere) spiegava che, recatosi sul posto appena giunta la notizia dell’attacco, *“ho fatto la ricognizione dei danni fisici che potevano essere stati cagionati agli operatori di polizia e agli operai del cantiere”, constatando “che non c’era nessun danno di tipo fisico”.*

La visione dei filmati consente comunque, al di là delle descrizioni dei testimoni, una cognizione diretta ed efficace dello svolgimento dell’azione.

IL MATERIALE UTILIZZATO

Le operazioni di perquisizione svolte dalle Forze dell’Ordine all’alba, appena le luci ne consentivano lo svolgimento (ore 3.45 e ore 6.30), portavano al rinvenimento e sequestro di quanto descritto nei verbali 14 maggio 2013.

In particolare, per quanto di rilevanza, i cavi in acciaio ed i lucchetti con cui gli attivisti avevano chiuso i cancelli nn.4A, 5 ed 8, il lucchetto la cui forzatura aveva consentito l’accesso dal cancello 8bis, un bastone in legno *“che porta, fissata all’estremità tramite nastro adesivo di colore marrone, una batteria di artifici pirotecnici esplosi”,* un mortaio *“rudimentale a forma di T, composto da un cilindro cavo del diametro di cm.8 e lungo 46 cm., al cui lato è fissato tramite raccordo idraulico, un tubo cilindrico in metallo della lunghezza di 28 cm. e diametro di 2 cm”,* undici *‘residui di materiale in vetro’* riconducibili a Molotov incendiate, due bottiglie in plastica contenenti liquido accelerante infiammabile e due bottiglie in vetro contenenti liquido infiammabile (v. verb. Polizia Scientifica).

In altro verbale redatto dalla Digos si dà atto che nella mattinata lo Squadrone Eliportato Cacciatori- Calabria aveva rinvenuto, nella zona boschiva a monte dell’imbocco della galleria del cunicolo esplorativo, un mortaio manufatto *“con tubo delle dimensioni di circa 40 cm. di altezza e 7 di diametro”,* tre cesoie, una maschera antigas, un artificio pirotecnico inesplosa, una bomboletta a gas per segnalazione acustica, un binocolo.

Si richiamano, sul punto, le deposizioni della Dirigente della Questura di Imperia Cianciulli Lara (ud.14.7.2014), del maresciallo dello Squadrone Eliportato Cacciatori-Calabria Masso Rocco (ud.16.7.2014), dell'appartenente alla locale Polizia Scientifica Crapanzano Fabrizio (ud.18.9.2014) ed i rilievi fotografici in atti.

Il consulente balistico del P.M., dr. Luigi La Sala (v. anche relazione scritta) all'udienza 18.9.2014 descriveva e catalogava i manufatti oggetto di sequestro.

Uniche da classificare quali armi da guerra, per definizione legislativa conseguente alla loro potenzialità offensiva, le bottiglie incendiarie molotov, che quantificava in dieci esplose, una confezionata e non utilizzata, una lanciata ma non esplosa.,

Non armi da guerra, ma potenzialmente pericolosi, i razzi da segnalazione nautica, qualora lanciati in modo tale da attingere le persone (circostanza che ovviamente il consulente non era in grado di affermare si fosse realizzata).

Quanto ai mortai (tubi metallici atti ad indirizzare il lancio di un ordigno, espulso grazie all'inserimento di un propellente), spiegava La Sala che il materiale rinvenuto nei due manufatti esaminati faceva ipotizzare fossero stati utilizzati per sparare fontane luminose, fuochi d'artificio non pericolosi, ma in grado di *"creare scompiglio"*.

Quanto agli artifici pirotecnici (esplosi) fissati ad un bastone di legno con funzione di indicatore della direzione, lo stesso consulente li definiva analoghi a *"quelli che vengono utilizzati normalmente nelle feste di paese, (...) attivati e partono in sequenza"*.

L'INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI

Ad individuare alcuni dei responsabili dell'assalto, ed in particolare i nostri attuali imputati, si giunse in modo del tutto casuale, grazie ad indagini che la Procura della Repubblica di Bologna stava svolgendo su di un traffico internazionale di sostanze stupefacenti, senza alcun collegamento con gli assalti al cantiere della Tav.

Riferiva infatti all'udienza 24 settembre 2014 Morelli Pietro, dirigente della Squadra Mobile di quella città, che nel corso di indagini su un narcotraffico che vedeva implicati alcuni individui dell'Est europeo, era stato arrestato un cittadino di nazionalità albanese in possesso di una scheda telefonica intestata fittiziamente ad un soggetto di nazionalità irachena.

A seguito dei controlli effettuati per appurare se vi erano altre schede riferibili a quel prestanome, ne erano risultate due, di cui era stata chiesta- ed ottenuta- l'intercettazione urgente *"sulla supposizione che fossero in uso ai trafficanti piemontesi"*.

Ed invece, del tutto inaspettatamente, l'intercettazione di quella corrispondente all'utenza n.327.1137169 aveva permesso di acquisire conversazioni intercorse nell'area della Val di Susa a partire dalle ore 20.12 e sino alle ore 20.39 del giorno 13 maggio 2013, tra quattro o

cinque soggetti italiani. Soggetti che segnalavano *“la partenza di gruppi e di persone, come se ci fossero delle vedette che segnalassero... Era evidente che c’era qualcosa di strano, o comunque di illecito”*, anche se diverso dal traffico di stupefacenti su cui si stava indagando.

Le comunicazioni intercettate, che subivano un’interruzione dalle ore 20.40 circa sino all’una del mattino successivo, cessavano verso le ore 9.00.

“Quando poi dai media si ebbe notizia di un attentato, mi recai immediatamente dal (...) P.M. della DDA di Bologna (...) e ci rendemmo conto immediatamente che quelle conversazioni erano riferibili a quello che era successo”.

I files delle conversazioni, inviati alla Procura di Torino (v. Trasmissione comunicazioni registrate sull’utenza n.327.1137169 intestata fittiziamente a Bayan Mawlood Rashid Jugarsh’ del 15.5.2013 Questura Bologna), venivano ascoltate tra gli altri da Pezzera Vincenzo (v. ud.24.9.2014 e annotazione 16.5.2013), da vent’anni operante alla Digos, il quale riconosceva *“delle voci maschili e femminili a me note appunto per i venti anni che svolgo nel movimento anarchico a Torino, che sono già state oggetto di attività infoinvestigativa da parte del mio Ufficio”*.

In particolare il Pezzera riconosceva le voci di Blasi Niccolò, Alberto Claudio e Zenobi Chiara.

Il V. Questore Agg. Villa Cristina (v. ud. 9.10.2014) aveva invece partecipato al riconoscimento della voce di Mattia Zanotti, *“attivista molto noto a Milano”*.

I riconoscimenti vocali effettuati dal personale della Digos trovavano conferma nella consulenza effettuata su incarico della Procura della Repubblica da Leonzio Gobbi e Luciano Romito (v. elaborati 17 luglio e 7 ottobre 2013).

Sulle indagini svolte sull’utenza intercettata e sulle altre cinque, analogamente intestate a cittadini stranieri non rintracciabili, con le quali quella notte e la mattina successiva la prima era stata in contatto, riferiva all’udienza 9.10.2014 il teste Di Grigoli Giovanni, anch’egli in servizio presso la Digos.

Tale deposizione, in cui viene confermata l’individuazione degli attuali imputati, rileva non tanto per questo aspetto- superato dalle ammissioni dei medesimi- ma per ricostruire le fasi, oggetto di accurata pianificazione, dell’avvicinamento al cantiere e della successiva fuga (si veda in merito anche l’annotazione 18.10.2013 Digos Torino).

Alberto Claudio, Blasi Niccolò, Zanotti Mattia e Zenobi Chiara verranno arrestati il 9 dicembre 2013 in esecuzione dell’ordinanza applicativa della custodia in carcere emessa dal GIP di Torino il 5 dicembre 2013 per i reati di cui all’imputazione.

LE DICHIARAZIONI SPONTANEE DEGLI IMPUTATI

Prima che il dibattito si addentrasse nelle problematiche relative all'appartenenza delle voci intercettate agli attuali imputati, questi chiedevano di rendere spontanee dichiarazioni ed in esse ammettevano di essere gli interlocutori delle conversazioni oggetto di ascolto e gli autori –assieme ad altri compagni- dell'attacco al cantiere.

Si tratta di dichiarazioni ammissive, non prive di inaspettati accenti poetici, con le quali i prevenuti intendevano spiegare e giustificare quell'azione la cui violenza era inchiodata nei filmati e nelle parole di coloro che l'avevano subita.

In sintesi.

Zanotti Mattia: "Conoscevo la Maddalena e la Val Clarea prima che venisse impiantato il cantiere dell'Alta Velocità. In quei boschi ho camminato, ho dormito, mangiato, ho cantato, ho ballato. In quei luoghi ho vissuto frammenti di vita preziosi, insieme ad amici che adesso non ci sono più e che porto nel cuore. (...) Ho visto quei luoghi cambiare nel tempo, gli alberi caduti, abbattuti a decine per fare spazio a siepi di acciaio e spinato, ho visto il cantiere crescere ed un pezzo di bosco sparire (...) e l'esercito arrivare a sorvegliare un desolato sterrato lunare, con gli stessi mezzi blindati che pattugliano i monti afgani.

Così in Val Clarea sono tornato una volta ancora, in quella ormai celebre notte (...), e che non fossi lì con l'intento di perseguire il terrore altrui, o anche peggio, lo può capire qualsiasi persona (...) che abbia soltanto una lontana idea di quale sia la natura della lotta No Tav ed il quadro di coordinate etiche all'interno del quale questa lotta esprime la sua interna resistenza.

Che fossi lì per manifestare una volta di più la mia radicale inimicizia verso quel cantiere e se è possibile sabotarne il funzionamento ve lo dico io stesso. Se abbiamo deciso di prendere la parola oggi, prima che questo processo si addentrasse nella selva delle perizie e della controperizie vocali, è proprio per affermare una semplice verità: quelle voci sono le nostre.

Su questo la Procura ha costruito una storia, in cui i cellulari diventano prova all'esistenza di una catena di comando, addirittura di una pianificazione paramilitare, ma la verità, come spesso accade, è molto più semplice e meno roboante.

Esiste un motto in Val di Susa che da anni è entrato nel bagaglio comune della lotta No Tav (...). Questo motto è: 'Si parte e si torna insieme', a significare che in questa lotta ci si muove insieme, insieme si torna, nessuno va lasciato indietro. A questo servivano i telefoni quella notte, a questo si sono prestate le nostre voci.

Parlare invece di capi, di organigrammi, di comando, di strategie significa voler proiettare su quell'evento l'ombra di un mondo che non ci appartiene e stravolgere il nostro stesso modo di essere e concepire l'azione comune (...)"

Alberto Claudio: *“La notte tra il 13 ed il 14 maggio ho preso parte al sabotaggio avvenuto al cantiere della Maddalena a Chiomonte (...). Voglio soltanto sottolineare che qualsiasi cosa abbia a che fare con la guerra o eserciti mi fa ribrezzo. Capisco lo sgomento dell’opinione pubblica e dei suoi affabulatori per la ricomparsa di questo illustre sconosciuto, ‘il sabotaggio’ (...). Alla lotta contro il treno veloce il merito di aver rispolverato tale pratica, di aver saputo scegliere quando o come impiegarla e di essere riuscita a distinguere il giusto dal legale. (...)*

Mi permetto di rispedire alcune accuse al mittente. Siamo accusati di aver agito per colpire delle persone, o quanto meno incuranti della loro presenza come se provassimo profondo disprezzo per la vita altrui. Se c’è qualcuno che dimostra disprezzo è da ricercare nei militi che esportano pace e democrazia in giro per il mondo, gli stessi che presidiano con dedizione e professionalità il cantiere della Maddalena.

Per quanto concerne l’accusa di terrorismo non ho intenzione di difendermi: la solidarietà che abbiamo ricevuto dal giorno del nostro arresto ad oggi ha smontato a sufficienza un’incriminazione così ardita (...).”

Blasi Niccolò: *“I motivi che mi hanno spinto in Val di Susa a prendere parte a questa lotta sono tanti. I motivi che mi hanno spinto a restare e a continuare su questa strada sono ben di più. In mezzo c’è un percorso di maturazione collettiva, di assemblee pubbliche e private, di campeggi e presidi di confronto e di scontro, in mezzo c’è la vita, quella di tutti i giorni, quella delle notti insonni, della gola secca sui pendii rocciosi e dei pasti frugali, dei piccoli impegni e delle grandi emozioni.*

In questo percorso chi lotta ha imparato la precisione del linguaggio ed a chiamare le cose per quello che sono e non per l’involucro formale per cui si pubblicizzano, come un cantiere che prima era un fortino ed ora sta diventando una fortezza. (...)

Per quanto mi riguarda, la val Clarea è mia amica fin da quando nel 2011 rilanciavamo la terra a mani nude nei buchi scavati dalle ruspe durante gli allargamenti del cantiere. Ricordo che tra le tende di quel campeggio echeggiava una canzone, tra le tante per divertirci e darci forza, sulle note di un vecchio canto partigiano. Il primo verso recitava: ‘Dai boschi di Giaglione uniti scenderemo’. In questi anni molte volte è stato dato séguito e rilanciamento a quelle parole e qualcuno in quella notte di maggio ha deciso di farlo con altrettanta convinzione, ed io ero tra loro. Una delle voci dietro a quel telefono è la mia, ma soffermarsi su di una responsabilità personale (...) non è in grado di restituire quel sentimento collettivo maturato nelle case di tante famiglie di valle o di città, o tra una chiacchierata ed una bevuta in un bar, nelle piazze e nelle strade, nei momenti conviviali come in quelli più critici.

Un sentimento che ha saputo esprimersi in uno degli slogan più gridati dopo i nostri arresti e che descrive bene la vera appartenenza di quel gesto: ‘Dietro quelle reti c’eravamo tutti’. Uno slogan che ci riporta direttamente ad un’assemblea popolare tenutasi a Bussoleno nel maggio del 2013 con cui l’intero movimento salutava ed accoglieva quel gesto chiamandolo ‘sabotaggio’.

E se dietro quelle reti c'eravamo tutti, dietro queste sbarre un pezzetto di ognuno ha saputo sostenerci e darci forza (...)".

Zenobi Chiara: *"In quest'aula non troverete le parole per raccontare quella notte di maggio. Usate un linguaggio di una società abituata agli eserciti, alle conquiste ed alla sopraffazione. Gli attacchi militari e paramilitari, la violenza indiscriminata, le armi da guerra appartengono agli Stati ed ai loro emulati.*

Noi abbiamo lanciato il cuore oltre la rassegnazione, abbiamo gettato un granello di sabbia nell'ingranaggio di un progresso in cui l'unico effetto è l'incessante distruzione del pianeta in cui viviamo.

C'era anche io quella notte ed è mia la voce femminile che è stata intercettata.

Ho attraversato un pezzo della mia vita insieme a tutti quegli uomini ed a quelle donne che oppongono un no inappellabile ad un'idea devastante di mondo. Ne sono fiero e felice".

LA CONVERSAZIONE AMBIENTALE 14.1.2014

Al di là della confessione e dei risultati delle consulenze foniche, un altro elemento d'indagine contribuiva a confermare le responsabilità degli attuali imputati nonché identificare altri partecipanti all'assalto: la conversazione (di estremo interesse investigativo e processuale) intercettata il 14.1.2014 presso il ristorante cinese Hua Cheng di Milano, intercorsa tra Lucio Alberti e Andrea Sabini.

Conversazione depositata dalla Procura della Repubblica mentre era in corso il processo ed oggetto di perizia trascrittiva disposta all'udienza 24.9.2014.

Nell'ambito di una chiacchierata assolutamente spontanea, intercorsa tra un piatto di ravioli al vapore ed uno di spaghetti (*"Che sbatti mangiare gli spaghetti con 'ste due bacchette!"*) con la palese convinzione di poter parlare senza timore di essere ascoltati, i due iniziavano a parlare dell'assalto al cantiere e l'Alberti diceva all'amico: *"Immagino che tu abbia immaginato che la roba per cui hanno arrestato Mattia (Zanotti) c'ero anche io, quindi... e c'era anche Graziano. (...) Diciamo che dopo gli arresti i partecipanti hanno tenuto una certa aplomb, non ci hanno beccati, zitti, lì erano tranquilli. Graziano è andato un po' in agitazione".*

E rispondendo alla domanda del Savini circa la partecipazione di un certo Sala : *"No lì... non ha partecipato direttamente, lui faceva l'autista per questa cosa".*

Indi: *"Diciamo che nella ricostruzione degli sbirri ci si sono avvicinati. Non hanno capito tutto: hanno sbagliato totalmente sentieri, la parte da cui siamo arrivati e bon, perchè hanno sbagliato anche le macchine."*

Ancora: *"Han beccato solo le persone che parlavano al telefono".*

L' Alberti lamentava come i risultati fossero stati inferiori al previsto (al di là degli intervenuti quattro arresti) perchè *"parte dei mezzi, che erano l'obiettivo, non erano parcheggiati dov'erano parcheggiati al solito. (...) L'obiettivo era comunque (...) bruciare almeno una camionetta degli*

sbirri e due o tre mezzi del cantiere, invece è bruciato un mezzo del cantiere e nessuna camionetta”.

E poi, di fondamentale importanza per valutare le finalità dell'azione: *“L’obiettivo era anche di non fare male a nessuno (...), per ottenere l’obiettivo che ti dicevo un attimo fa, avremo dovuto forzare un po’ di più, però nessuno se la sentiva di far male alla gente, nonostante quello che ovviamente dicono i giornali”.*

Nella conversazione si faceva anche riferimento alla poca intelligenza (i termini usati sono più espliciti!) di Graziano, colui che aveva procurato la sim che aveva consentito di individuare le voci dei quattro poi arrestati, il quale l’aveva probabilmente ed incautamente acquistata *“dagli spaccini di via Gola”.*

Altra –di minor portata- *‘sfiga’* era che *“noi avevamo, per segnalare la ritirata, le trombette da stadio e qualcuno per sbaglio ha suonato la trombetta da stadio appena partito l’attacco. (...) Quindi suona un po’... anziché fare ‘peeeee...’ ha fatto: ‘pe’. Quindi non sapevamo cosa fare. Han scaricato tutto l’arsenale che avevamo e sono andati via. (...) Dovevano essere tipo cinque minuti, invece è stato due e mezzo”.*

La riprova che Alberti stesse parlando con cognizione di causa la fornivano gli operanti, dei quali alcuni hanno riferito in dibattimento dello squillo di tromba, nella convinzione che fosse il segnale d’attacco.

LA FINALITÀ DI TERRORISMO DI CUI ALL’ART.270 SEXIES E LE FATTISPECIE DI CUI AGLI ARTT.280 E 280 BIS.

Come anticipato, è questo il punto nodale della causa: giudicare se le condotte ascritte agli attuali imputati integrino la violazione degli artt.280 e 280 bis cp (capo A) e dunque, preliminarmente, siano state poste in essere per la *“finalità di terrorismo”* di cui all’art.270 sexies c.p. Decisione che si riverbera altresì sulla contestata violazione degli artt.21 e 29 L.110\75 di cui al capo B.

Tale delicata tematica deve essere affrontata in modo squisitamente ed esclusivamente giuridico, essendo compito della magistratura *‘valutare’* (e non *‘svalutare’* o il *‘rivalutare’*, come talora purtroppo viene richiesto) i fenomeni socio-politici in cui sono inserite le condotte poste in essere dagli imputati che deve giudicare.

Questo rigore interpretativo, lungi dall’essere avulso dalla realtà, appare l’unico in grado di garantire una giustizia il più possibile equa ed imparziale, scevra da condizionamenti ideologici e da mire di *‘esemplarità’*.

L’art.270 sexies c.p.: *‘Condotte con finalità di terrorismo’* (così come gli artt.270 quater: *‘Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale’* e 270 quinquies : *‘Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale’*) venne aggiunto dal legislatore alla normativa preesistente dopo gli attentati compiuti il 7 luglio 2005 sulla metropolitana di Londra e rivendicati da Al Qaida.

Cinque esplosioni di ordigni portati addosso da attentatori suicidi che causarono cinquantacinque morti e settecento feriti.

Questo è il clima che spinse il legislatore, che già aveva dovuto contrastare il fenomeno del terrorismo interno (nei cd. anni di piombo) ed internazionale (soprattutto a partire dal 2001, dopo l'attentato dell'11 settembre alle Torri Gemelle di New York), ad affrontare nuovamente la materia, aggiungendo disposizioni atte a combattere in modo più efficace i delitti di matrice terroristica.

E non si può prescindere da questa collocazione storica nell'interpretare la norma in esame, perchè è indispensabile per comprenderne la ratio ed individuarne l'ambito di applicazione.

Recita l'art.270 sexies: *“Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad una organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia”.*

Già la semplice lettura del testo normativo indica come il legislatore nazionale, in sintonia con quello internazionale, consideri condotte con finalità terroristiche quelle in grado di colpire le fondamenta politico-istituzionali di un Paese, arrecando al medesimo un danno che viene esplicitamente definito 'grave'.

Ne discende che il fine di *“costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto”* (nel caso di specie ravvisato dall'Accusa nel *“costringere i legittimi poteri nazionali ed europei ad astenersi dal realizzare e dal finanziare le opere relative alla linea ferroviaria ad alta velocità Torino - Lione”*) deve necessariamente essere letto in armonia con le altre finalità previste alternativamente dalla norma (*“intimidire la popolazione”* e *“destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionale, economiche o sociali di un Paese (...)”*), per comprendere a quali *facere o non facere* la norma intenda riferirsi.

Solo questa lettura complessiva e non frammentaria consente di dare una corretta chiave interpretativa della elencazione volutamente 'aperta' delle condotte con finalità di terrorismo che il legislatore ha inteso reprimere, individuando la 'costrizione' del potere statale nella imposizione del compimento (o del non compimento) di un'azione che risulta inconciliabile con i principi fondamentali che reggono e regolano lo Stato stesso.

Vengono in mente, come esempio del recente passato, le richieste avanzate dalle Brigate Rosse dopo la cattura di Aldo Moro, quando i terroristi chiedevano allo Stato, in cambio della sua liberazione, di scarcerare alcuni compagni legittimamente detenuti.



Vengono in mente, come esempio di tragica attualità, le analoghe richieste, avanzate da esponenti del fondamentalismo islamico, di liberazione di prigionieri che hanno compiuto gravi reati in un determinato Paese, quale prezzo per ottenere la liberazione di cittadini di quegli stessi Paesi, presi come incolpevoli ostaggi.

Questa interpretazione rigorosa dell'art.270 sexies cp consegue alla necessità di integrare tale norma 'aperta' con le disposizioni in materia di terrorismo contenute nelle Convenzioni internazionali vincolanti per l'Italia, in particolare la 'Convenzione NU per la repressione dei finanziamenti al terrorismo' del 1999 resa esecutiva con legge 7\2003 e la Decisione Quadro 2002\475\GAI emessa dall'Unione Europea.

In merito, argomenta la S.C. nella sentenza Sez. I, n.1027\2007: *"In adempimento dell'obbligo di modificare l'ordinamento interno, in modo da renderlo conforme all'atto normativo comunitario, con il D.L. 144\2005, art.15 c.1, convertito nella L.31.7.2005 n.155, è stata recepita la nozione contenuta nella Decisione Quadro e sono state definite 'condotte con finalità di terrorismo' quelle 'che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad una organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di una organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o da altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia'.*

L'esplicito richiamo, in funzione integrativa, al vincolo derivante dalle fonti internazionali fa sì che quella adottata dall'art.270 sexies c.p. costituisca una definizione aperta, destinata, cioè, ad estendersi o a restringersi per effetto non solo delle convenzioni internazionali già ratificate, ma anche di quelle future alle quali sarà prestata adesione.

In tal modo, è stato normativamente predisposto un meccanismo, fondato su un rinvio dinamico o formale, idoneo ad assicurare automaticamente l'armonizzazione degli ordinamenti degli Stati che compongono la collettività internazionale al fine di predisporre gli strumenti occorrenti per la comune azione di repressione della criminalità transnazionale.

Dalla precedente considerazione deve inferirsi che la definizione dell'art.270 sexies c.p. deve essere coordinata con quella della Convenzione del 1999, resa esecutiva con la legge n.7 del 2003 e che, di riflesso, gli elementi costitutivi delle condotte con finalità di terrorismo- indicati dalla norma nazionale sulla scia della Decisione Quadro dell'Unione Europea- devono essere integrati facendo riferimento anche alle previsioni della predetta convenzione".

Conseguentemente, sulla base dell'art.2 della Convenzione N.U. del 1999, è da ritenersi terroristico *"qualsiasi atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale*

atto, per sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere qualcosa”.

Nella 'Decisione Quadro sulla lotta contro il terrorismo' n.475\202 si legge all'art.1:

“Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché siano considerati reati terroristici gli atti intenzionali di cui alle lettere da A) a I) definiti reati in base al diritto nazionale che, per loro natura o contesto, possono arrecare grave danno a un Paese o a un'organizzazione internazionale quando sono commessi al fine di:

- intimidire gravemente la popolazione o
 - costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o
 - destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un Paese o un'organizzazione internazionale:
- A) attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso;
 - B) attentati gravi all'integrità fisica di una persona;
 - C) sequestro di persona e cattura di ostaggi;
 - D) distruzioni di vasta portata di strutture governative o pubbliche , sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale ovvero di luoghi pubblici o di proprietà private che possono mettere a repentaglio vite umane o causare perdite economiche considerevoli;
 - E) sequestro di aeromobili o navi o altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto merci;
 - F) fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto fornitura o uso di armi da fuoco, esplosivi, armi atomiche, biologiche, chimiche, nonché- per le armi biologiche e chimiche- ricerca e sviluppo;
 - G) diffusione di sostanze pericolose, il cagionare incendi, inondazioni o esplosioni i cui effetti mettano in pericolo vite umane;
 - H) manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane;
 - I) minaccia di realizzare uno dei comportamenti elencati nelle lettere da A) ad H)”.

Disposizioni che –come è ovvio, data la severità delle sanzioni che conseguono a tali condotte- connotano di estrema gravità il quadro di applicazione.

La condotta terroristica (che non coincide necessariamente con quella eversiva, tant'è che la destabilizzazione\distruzione delle strutture fondamentali di uno Stato è uno dei tre scopi a cui la condotta di cui all'art.270 sexies deve mirare) deve comportare (o essere comunque idonea a comportare) per lo Stato o per l'organizzazione internazionale, un 'danno grave'.

Che cosa sia e di quale natura debba essere questo 'danno grave' non è di scontata soluzione, ma deve essere ricercata, ancora una volta, attraverso una lettura congiunta delle norme che definiscono il terrorismo e le sua finalità.

Innanzitutto il danno deve essere arrecato al Paese e –quando di natura economica- deve essere di portata tale da incidere sugli interessi della collettività in modo qualitativamente e quantitativamente equiparabile a quello di natura morale. Esso deve pertanto essere in grado di riflettersi su quei beni di rango primario (vita, integrità fisica, libertà dei singoli, sicurezza della popolazione) la cui tutela è lo scopo di tutta la legislazione contro il terrorismo.

Se ne ha una conferma leggendo le lettere D) ed H) della citata Decisione Quadro, che elenca una serie di comportamenti diretti contro beni materiali, ma di portata tale da incidere sui beni sopra indicati.

Ha motivato sul punto la Corte di Cassazione, Sez.I, nella sentenza n. 28009\14 emessa nell'ambito del presente processo: *“Dovrà trattarsi di un affare particolarmente rilevante, capace di influenzare le condizioni della vita associata, per il suo oggetto o per l'implicazione che ne deriva in punto 'tenuta' delle attribuzioni costituzionali.*

Non sono solo il buon senso ed il valore semantico e storico delle parole ad escludere che possa e debba parlarsi di terrorismo per qualunque pressione esercitata su un pubblico ufficiale, sia pure mediante la commissione di un reato.

Se la 'costrizione' è evento paragonabile al dissesto delle istituzioni o alla intimidazione della popolazione nel suo insieme, se la 'costrizione' è comunque perseguita dall'agente nella consapevolezza e nella volontà di provocare un 'grave danno' per il Paese intero, allora detta 'costrizione' non potrà che avere ad oggetto una decisione che incida significativamente su una scala sociale ed istituzionale corrispondente”.

Ancora.

Una condotta terroristica è tale per natura o per il contesto in cui si inserisce.

Si legge nella sentenza Cass. Sez. I n.1072\2007 che in entrambe le definizioni fornite dal legislatore internazionale (e recepite da quello nazionale) *“è comunque presente la connotazione tipica degli atti di terrorismo individuata dalla più autorevole dottrina nella 'depersonalizzazione della vittima' in ragione del normale anonimato delle persone colpite da azioni violente, il cui vero obiettivo è costituito dal fine di seminare indiscriminata paura nella collettività e di costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un determinato atto”.*

L'azione terroristica può avere tale valenza per natura, e quindi anche se singolarmente valutata, o perchè si inserisce in un contesto atto a conferirle la richiesta potenzialità offensiva.

Contesto che com'è ovvio, in base alle regole fondamentali del nostro diritto penale, deve essere conosciuto dall'agente, che volontariamente

apporta il suo contributo causale inserendosi con la sua azione in una catena di azioni pregresse.

Colui che, agendo per le finalità sopra descritte, *“attenta alla vita o all'incolumità di una persona”*, risponde del reato di cui all'art.280 c.p.. Colui che, agendo per le finalità sopra descritte, *“compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali”* risponde del reato di cui all'art.280 bis c.p.

Fattispecie contestate al capo A) agli attuali imputati.

Si tratta di reati che richiedono per la loro integrazione il dolo diretto, rimanendo esclusa la mera accettazione del rischio che l'azione possa comportare eventi di tal genere, come conseguenza indiretta.

Si legge nella sent.28009\14 già citata ed intervenuta -lo si ripete- nel presente processo:

“Per l'integrazione dei reati puniti dagli artt.280 e 280 bis c.p. è necessario il compimento, per finalità di terrorismo (...), di atti idonei diretti in modo non equivoco a provocare gli eventi posti sullo sfondo delle rispettive fattispecie, con un atteggiamento della volontà direttamente mirato alla produzione degli eventi medesimi. In particolare, il delitto di 'Attentato con finalità terroristiche o di eversione' è segnato, sul piano soggettivo, da un doppio finalismo dell'agente. L'azione deve innanzitutto essere ispirata dal fine di eversione dell'ordine democratico o da quello, qui rilevante, del terrorismo (che a sua volta si sostanzia nella consapevolezza di creare il rischio di un grave danno al Paese in conseguenza della possibile realizzazione di uno tra gli scopi tipici indicati nell'art.270 sexies c.p.).

Al tempo stesso, l'azione deve mirare a provocare morte o lesioni in danno di una persona, quali avvenimenti strumentali allo scopo.

La morte o le lesioni sono dunque gli eventi naturalistici verso i quali si orienta la condotta tipica.

E' rispetto a tali esiti che va misurata l'idoneità e la univocità degli atti compiuti dall'agente. Ed è rispetto a tali esiti (...) che deve direttamente, e non eventualmente, dirigersi la volontà dello stesso agente.

Analoghe considerazioni vanno svolte, mutatis mutandis, quanto al delitto p.o. dall'art.280 bis c.p., cioè l'Attentato di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi. Qui l'evento che la condotta deve essere idonea a produrre, o verso il quale deve essere univocamente orientata, è il danneggiamento di cose mobili o immobili altrui”.

LE SINGOLE FATTISPECIE CRIMINOSE

Alla luce di questi principi di diritto deve essere esaminata la condotta posta in essere dagli attuali imputati.

Il che significa valutare -con riferimento all'imputazione di cui all'art.280 cp, - se si fosse realizzata come attacco diretto *“alla vita o*

alla incolumità di una persona” nonché di “(...) persone che esercitano (...) funzioni di sicurezza pubblica nell’esercizio o a causa delle funzioni”, ovvero –con riferimento all’imputazione di cui all’art.280 bis c.p.- come attacco diretto “a danneggiare cose mobili o immobili altrui mediante l’uso di dispositivi esplosivi micidiali”, condotte entrambe sorrette dalla finalità terroristica descritta nell’art.270 sexies c.p. (capo A)

E pertanto azioni che, per natura e/o contesto, erano in grado di arrecare un grave danno allo Stato o ad un’organizzazione internazionale, costringendolo a compiere o ad astenersi dal compiere “un qualsiasi atto” , individuato nel caso di specie nell’ “astenersi dal realizzare e dal finanziare le opere relative alla linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione (in essere presso il cantiere TAV-LTF di Chiomonte, area di interesse strategico nazionale ai sensi dell’art. 19 della l. n. 183/11)”.

Non c’è dubbio che il costringere lo Stato a rinunciare a scelte fondamentali della propria politica economica possa rientrare nelle fattispecie riconducibili alla previsione normativa dell’art.270 sexies c.p., ma –per quanto sopra detto- occorre che si tratti di scelte primarie, il cui mancato compimento avrebbe conseguenze di tale gravità e natura che, in condizioni ‘normali’, lo Stato (o l’organizzazione internazionale) non potrebbe (idem non dovrebbe) compiere.

In caso contrario la condotta di coloro che contestano la decisione presa dal potere pubblico dovrà essere ricompresa nell’ambito di quelle opposizioni a deliberazioni statali che sono costituzionalmente legittime sino a quando non travalicano i confini del diritto penale.

E’ dato obiettivo come nei confronti della cd. TAV le manifestazioni di dissenso al compimento dell’opera siano una realtà che si trascina da anni, coinvolgendo non solo la popolazione locale, ma politici a livello anche nazionale, economisti, movimenti ambientalisti, studiosi del territorio.

Ciò si sottolinea non per far fare ingresso al dibattito circa l’utilità o meno della ferrovia ad alta velocità (posto che quello che unicamente rileva ai fini del presente giudizio è che lo Stato ne abbia deciso l’attuazione, si sia impegnato in tal senso anche a livello europeo ed intenda procedere alla sua costruzione), bensì per osservare come nessuno abbia mai messo in dubbio che coloro che manifestano in modo legittimo il proprio dissenso alla continuazione dei lavori, al fine di ottenere che lo Stato si astenga dal compimento di quell’opera, non intendano violare i cardini di alcuna fondamentale struttura economica (o politica o sociale) del Paese, ma esercitino quella libertà di pensiero che l’art.21 consacra tra i diritti irrinunciabili sanciti dalla nostra carta costituzionale.

Consegue che se il manifestare in modo legittimo affinché lo Stato receda da quella sua decisione è finalità consentita, sarebbe giuridicamente indebito trasformarla nella finalità di cui all’art.270 sexies cp quando attuata con modalità che si ritengono affini a quelle utilizzate dai terroristi.

La 'finalità' è lo scopo, l'obbiettivo, l'intento che ci si prefigge, la 'modalità' è il modo, la maniera con cui si agisce.

E se è ben difficile ipotizzare il raggiungimento di uno scopo terroristico con modalità non terroristiche (e cioè atte a seminare il terrore), ben è ipotizzabile il contrario.

Si veda, per fare un esempio ricavabile dai massimari, quanto deciso dalla S.C. con la sentenza Sez.I n.25949\2008: *“Non ricorre la circostanza aggravante della finalità di terrorismo prevista dall'art.270 sexies c.p. nei fatti di devastazione commessi, in occasione della morte di un tifoso di calcio, da un gruppo di altri tifosi e concretatasi in aggressioni violente alle forze di polizia, lancio di bombe carta, assalto a caserme e incendio di autobus della stessa polizia, danneggiamento indiscriminato di auto e moto in sosta, in quanto in tali condotte, quantunque gravi, non è ravvisabile, in assenza di elementi di più adeguata strutturazione, la prospettiva teleologica ineludibile nella finalità medesima”*.

Quanto al 'contesto' in cui l'azione degli attuali imputati si sarebbe inserita, esso comprende manifestazioni della più diversa natura e provenienza, alcune poste in essere con metodi democratici, altre connotate da violenza o minaccia.

L'Accusa ha prodotto documentazione in merito a queste ultime, intendendo dimostrare come i fatti di causa fossero da inquadrare in quel contesto di paura, disagio, intimidazione idoneo - secondo il dettato normativo- a coartare il potere decisionale dello Stato.

Pur senza voler minimizzare i problemi per l'ordine pubblico causati da queste inaccettabili manifestazioni, non si può non riconoscere che in Val di Susa (ed a fortiori nel resto del Paese) non si viva affatto una situazione di allarme da parte della popolazione (che non viene coinvolta da un'attività di contrasto che si esplica per la maggior parte nella zona -isolata e inaccessibile- del cantiere) e che nessuna delle manifestazioni violente sino ad ora compiute ha inciso (neppure potenzialmente) sugli organismi statali interessati alla realizzazione dell'opera.

Nè si potrebbe ritenere sufficiente l'intimidazione nei confronti di coloro che prestano la loro attività nel cantiere, posto che- anche qualora fosse stata provata - non sarebbe ~~stata~~ di dimensioni tali da rientrare nella previsione normativa.

Ma se il contesto in cui maturò l'azione non era oggettivamente un contesto di particolare allarme (è appena il caso di ricordare che i 'contesti' previsti dalle norme internazionali configurano scenari di guerra o sconvolgimenti della vita sociale quantitativamente e qualitativamente non paragonabili con l'attacco al cantiere di cui ci si occupa), neppure l'azione posta in essere rivestiva una 'natura' tale da essere idonea a raggiungere la contestata finalità.

L'Accusa ha descritto l'attacco come un'azione 'paramilitare' che coinvolse una pluralità di soggetti, connotata da accurata programmazione e particolare micidialità.

In realtà, posto che non è ipotizzabile un'azione 'di gruppo' non programmata e coordinata, non si ritiene che la programmazione

emersa dal tenore delle telefonate oggetto di intercettazione, il numero di soggetti concorrenti, le armi proprie o improprie utilizzate fossero di per sé tali da incidere, anche solo potenzialmente, sulla volontà dello Stato di proseguire i lavori programmati.

Per quanto riguarda la contestata violazione dell'art.280 c.p., al di là della imprescindibile mancanza della finalità di cui all'art.270 sexies c.p., appare altresì incontrovertibile la mancanza, in capo agli imputati, della volontà di attentare alla vita o alla incolumità delle persone presenti nel cantiere, volontà che - come detto - non deve essere confusa con l'accettazione del rischio che quell'evento si realizzi.

Gli imputati (che non possono essere a priori ritenuti non credibili solo perché non vincolati all'obbligo di non mentire) così come hanno rivendicato in tono perentorio la loro volontà di 'sabotare' l'opera, con tono altrettanto perentorio hanno escluso la loro intenzione di voler arrecare danni alle persone. Si rimanda, in merito, alle già richiamate dichiarazioni spontanee.

Ad avvalorare tale intenzione è la conversazione ambientale (anch'essa già citata) intercorsa il 14 gennaio 2014 tra Lucio Alberti ed Andrea Sabini, laddove in modo esplicito (e questa volta senza neppure ipotizzabili finalità difensive) veniva detto che *"l'obiettivo era anche di non fare male a nessuno (...), per ottenere l'obiettivo che ti dicevo un attimo fa, avremo dovuto forzare un po' di più, però nessuno se la sentiva di far male alla gente, nonostante quello che ovviamente dicono i giornali"*.

Ad abundantiam si osserva che anche l'armamentario utilizzato non era indice di una volontà diretta a nuocere alle persone (nelle azioni terroristiche è raro riscontrare l'utilizzo di fuochi pirotecnici, bengala, razzi e bottiglie molotov, senza la presenza di nemmeno un'arma da sparo o mitragliette), nè si può imputare ad una totale imperizia dei prevenuti e dei loro correi la circostanza che non vi sia stato neppure un ferito.

Consegue pertanto l'assoluzione degli attuali imputati dal reato di cui all'art.280 c.p. (**capo A**) per insussistenza del fatto.

Alla medesima conclusione deve addivenirsi per il reato di cui all'art.280 bis c.p. contestato nel medesimo capo, mancando anche per questa ipotesi delittuosa l'imprescindibile finalità di cui all'art.270 sexies c.p. La condotta degli imputati integra per contro il reato di cui all'art.424 cp aggravato ai sensi dell'art.425 n.2 contestato al **capo D**).

Il lancio delle bottiglie molotov verso il compressore adiacente al cunicolo esplorativo causò infatti l'incendiamento del medesimo ed il pericolo di un incendio di proporzioni ben maggiori, attesa la presenza di masserizie infiammabili e di automezzi con serbatoi pieni di combustibile.

Per tale ragione non può essere accolta la richiesta derubricazione nel reato di cui all'art.635 c.p. (che, nel caso di specie, sarebbe comunque procedibile d'ufficio perché aggravato ai sensi del comma II n.3).

Dalla contestazione di tale reato deve essere eliminata quella relativa all'aggravante "*di aver commesso il reato per commettere quello di cui al capo A)*", stante l'intervenuta l'assoluzione per tale capo, nonchè quella di cui all'art.425 n.4, non rientrando il cantiere oggetto dell'attacco tra gli immobili ivi descritti.

Sussistono le altre circostanze aggravanti, tra cui -ad evidenza- quella di cui all'art.425 n.2 c.p. (che esplicitamente menziona i cantieri).

Gli imputati devono essere altresì assolti dal reato di cui al **capo B)**, con il quale veniva contestata la detenzione di armi ed esplosivi "*al fine di mettere in pericolo la vita delle persone*", in quanto- come riconosciuto dalla stessa Accusa- finalità non ravvisabile nella condotta per cui si procede.

Sempre in tema di armi, sussiste il reato di cui al **capo C)**, avendo i prevenuti portato in luogo pubblico, unitamente agli altri correi, quanto descritto in imputazione.

Di tali congegni, solo le bottiglie molotov risultano dotate di una indiscussa ed elevata potenzialità offensiva, tanto da dover essere considerate armi da guerra (e tali espressamente considerate nell'art.1 L.110\75).

Costantemente la giurisprudenza della Corte di Cassazione si è pronunciata in questo senso, ribadendo che le bottiglie molotov sono "*armi da guerra per il loro potenziale offensivo, per la spiccata capacità di cagionare un incendio e di provocare una deflagrazione, a causa della vampata, della proiezione di schegge, dello sprigionarsi del gas.*

Se infatti una semplice bottiglia contenente benzina non può essere equiparata ad un'arma da guerra, ben può esserlo, invece, allorchè oltre a contenere benzina sia anche munita di uno stoppino acceso al momento del lancio, idoneo, allorchè il vetro sia rotto, alla trasmissione della fiamma al liquido contenuto nella bottiglia e, quindi, a provocare (...) incendio, deflagrazione e proiezione di schegge. (...) Ne consegue che le bottiglie incendiarie devono essere annoverate tra le armi da guerra, come prescritto dalla L.110\75" (v. per tutte Cass. Sez.I, sent.6132\09).

Tale è la ragione per cui anche prima della espressa previsione legislativa "*le bottiglie molotov potevano considerarsi comprese tra i 'congegni micidiali' individuati nell'art.1 l.895\67"* (v. per tutte Cass. Sez. I n.922\82).

Non vi è dubbio che le molotov utilizzate dagli attuali imputati, contenenti benzina, dotate di stoppino incendiato prima del lancio e quindi lanciate verso il cantiere in cui- salvo una- al momento dell'impatto si frantumarono incendiandosi ed incendiando il compressore descritto al capo C), erano dotate di estrema potenzialità offensiva, che poteva diventare esiziale nel caso in cui fossero state colpite delle persone.

Nè rileva la circostanza che tali bottiglie (congegni micidiali ma rudimentali, di facile confezionamento 'casalingo') non siano ricomprese nella Legge n.185\90 la quale, contenendo "*Norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di*

armamento”, riguarda esclusivamente ciò che deve essere considerato idoneo ad armare un moderno esercito. Considerazione evidente alla luce del ‘titolo’ nonché del disposto dell’art.2, laddove l’elencazione dei ‘materiali di armamento’ è preceduta da questa specificazione: “*Ai fini della presente legge, sono materiali da armamento quei materiali che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia*”.

Di conseguenza tale normativa integra, ma non abroga, l’art.1 della legge 110\75, la quale prevede tra le armi da guerra non solo quelle “*che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento*”, ma altresì (“*nonchè*”) “*le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, biologici e radioattivi (aggiunti a tale articolo dalla Legge 438\2001, successiva dunque a quella sopra citata) , i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie e gli involucri esplosivi ed incendiari*”.

E l’art.72 della legge159\2011 (anch’essa dunque successiva a quella sopra citata) prevede che “*le pene stabilite per i reati concernenti le armi alterate nonché le armi e le munizioni di cui all’art.1 della legge 18 aprile 1975 n.110 sono triplicate (...)*”

Corretta pertanto, sul punto, la contestazione dell’Accusa.

Di portata offensiva notevolmente minore, e talora subordinata all’uso improprio che se ne faccia, gli altri oggetti elencati nel capo C), lanciati per la maggior parte attraverso tubi metallici (mortai artigianali) che ne consentivano una più lunga gittata.

Anche con riferimento a questo capo di imputazione deve escludersi l’aggravante di aver agito per commettere il reato sub A).

Gli imputati dovranno altresì rispondere della condotta loro ascritta al **capo E**), da qualificarsi come azione di resistenza ex art.337 c.p.

Ed invero il tentativo ostacolare con violenza l’attività delle Forze dell’Ordine mentre queste cercavano di respingere l’attacco al cantiere integra tale ultima fattispecie, e non quella ravvisata dall’Accusa (art.336 c.p.).

Insegna la S.C. che “*in tema di rapporti tra le fattispecie previste dagli artt.336, 337 c.p., quando la violenza o la minaccia realizzata nei confronti del p.u. è usata durante il compimento dell’atto d’ufficio, per impedirlo, si ha resistenza ai sensi dell’art.337 c.p., mentre si versa nell’ipotesi di cui all’art.336 c.p. se la violenza o minaccia è portata contro il p.u. per costringerlo ad omettere un atto del suo ufficio anteriormente all’inizio di esecuzione*” (v. per tutte Cass. Sez.VI, sent. n.51030\13).

Ed è lo stesso capo d’imputazione ad indicare che l’azione dei prevenuti venne posta in essere ‘durante’ e non ‘prima’ del compimento dell’atto d’ufficio: “*(...) mentre gli stessi (sopra indicati come PPUU appartenenti a Polizia, Carabinieri, Finanza ed Esercito) cercavano di impedire loro l’ingresso e respingere l’attentato al cantiere, agli operai ed alle forze dell’ordine*”.

TRATTAMENTO SANZIONATORIO

Si ritengono gli imputati meritevoli delle circostanze attenuanti generiche.

E questo sia in virtù della loro incensuratezza (il solo Zanotti ha un lieve e risalente precedente), sia della corretta partecipazione al processo, sia- soprattutto- per le loro ammissioni.

Alla luce tuttavia della gravità della condotta (rivendicata da tutti senza alcun ripudio delle modalità violente) tali attenuanti vengono riconosciute con giudizio di mera equivalenza sulle contestate aggravanti (e, per Zanotti- erroneamente indicato nel dispositivo letto in udienza come Zenobi- sulla recidiva).

Non è invece riconoscibile la circostanza attenuante di cui all'art.62 n.1 c.p. posto che -come costantemente ha ribadito la Cassazione- *“i motivi di particolare valore morale o sociale cui l'art 62, c.I, n.1 cp riconosce efficacia attenuante sono soltanto quelli avvertiti come tali dalla prevalente coscienza collettiva ed intorno ai quali vi sia un generale consenso”* (v. per tutte Cass. Sez.I n.20312\10) e *“superino l'entità della morale comune media e non siano di scarsa rilevanza rispetto alla gravità del reato commesso”* (v. per tutte Cass. Sez.I n.11236\08).

Requisiti ad evidenza non ravvisabili nel caso in esame.

Palese il vincolo della continuazione tra i contestati reati.

Ai sensi dell'art.133 c.p. la pena viene così calcolata:

concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, pena base (capo C): anni 2 mesi 5 di reclusione ed euro 4750 di multa, aumentata per la continuazione interna ad anni 2 mesi 6 di reclusione ed euro 4800 di multa,

aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo D) ad anni 3 di reclusione ed euro 4900 di multa,

aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo E) ad anni 3 mesi 6 di reclusione ed euro 5000 di multa ciascuno,

oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la custodia in carcere.

Alla condanna consegue, ex art.29 c.p., l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5.

Deve essere ordinata la confisca e la distruzione di quanto in sequestro, ad eccezione del materiale informatico, dei CD, dei cellulari, dei caschi da motociclista e degli indumenti, di cui si ordina il dissequestro e l'immediata restituzione agli aventi diritto.

Per quanto riguarda le statuizioni di natura civile, non si ritengono ravvisabili i richiesti danni morali (da intendersi come danno all'immagine) nè a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri nè a favore del Sindacato di Polizia.



L'intervenuta assoluzione per i reati di cui ai capi A) e B) ridimensiona la gravità del fatto in esame e consente di escludere che quanto occorso la notte del 14 maggio 2013 (episodio circoscritto in un limitato ambito spazio-temporale ed il solo da considerare ai fini della produzione di un danno risarcibile da parte degli attuali imputati) abbia arrecato un danno monetizzabile allo Stato o al SAP.

Per quanto riguarda la Presidenza del Consiglio non vi è prova che - in assenza del riconoscimento di una finalità di terrorismo - la realizzazione dei reati per cui vi è stata condanna (porto d'armi, danneggiamento ex art.424 c.p., resistenza) sia stata idonea di per sé, e non per il contesto in cui si inseriva, a comportare apprezzabili lesioni all'immagine dello Stato, al suo prestigio ed alla sua reputazione ledendone la sovranità territoriale o turbandone gravemente la popolazione, non solo intesa come popolazione italiana nella sua totalità, ma neppure come popolazione locale.

Per quanto riguarda il SAP, costituitosi per il solo capo E), si rileva come la Corte di Cassazione- innovando l'orientamento precedente- abbia ritenuto ammissibile la costituzione di parte civile di un sindacato, *"indipendentemente dall'iscrizione del lavoratore"*, per i procedimenti *"per reati di omicidio o lesioni colpose, commessi con violazione della normativa antinfortunistica, quando l'inosservanza di tale normativa possa cagionare un danno autonomo e diretto, patrimoniale o non patrimoniale, alle associazioni sindacali per la perdita di credibilità dell'azione di tutela delle condizioni di lavoro dalle stesse svolte con riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro e alla prevenzione della malattie professionali"*.

Nel caso di specie il SAP nell'atto di costituzione specifica di ritenersi legittimato 'iure proprio' alla luce dell'art.9 del proprio Statuto (che fa riferimento, nelle parti richiamate dallo stesso sindacato, allo scopo *"di studiare, coordinare ed operare per la difesa ed il raggiungimento, davanti a tutte le istanze pubbliche e private, degli interessi economici, normativi, giuridici, professionali, previdenziali, assistenziali, morali e materiali degli iscritti"*, nonché *"di migliorare la capacità professionali, il patrimonio culturale e morale degli iscritti, migliorando il funzionamento dei servizi dell'Istituzione, a tal fine concepita come un tutto organico all'interno del quale si formi, senza soluzione di continuità nella carriera, tutto il personale"*) e dell'art.9 dello Statuto dei lavoratori.

Non ritiene questa Corte che la condotta contestata al capo E) rientri tra quelle indicate nella citata sentenza della S.C., legittimanti la costituzione del sindacato indipendentemente dalla iscrizione ad esso dei lavoratori che si assumono essere stati lesi.

Innanzitutto manca la prova che l'intervento della polizia di contrasto ai fatti in esame (attività che rientra nei compiti specifici di quel Corpo) abbia provocato -come lamenta il SAP- lesioni alla *"integrità psico-fisica dei singoli lavoratori, compromettendone la stabilità psicologica ed il rapporto con la realtà lavorativa e la percezione del luogo, in modo tale*

che il grave turbamento che ne è derivato ne ha violato la personalità morale e, conseguentemente, la salute”.

Nessuno degli soggetti sentiti in dibattimento, appartenenti alla Polizia, si è costituito parte civile o ha lamentato un tal tipo di danno.

Ma pur se tali danni si fossero verificati, essi non sarebbero derivati da una violazione dell'art. 9 dello Statuto dei Lavoratori il quale recita: *“I lavoratori, mediante le loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e della malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica”.*

Gli eventuali danni arrecati agli agenti di polizia sarebbero infatti derivati da un'azione di tutela dell'ordine pubblico e non avrebbero pertanto potuto avere ricadute negative 'iure proprio' sui sindacati, i quali non hanno poteri di ingerenza in tale materia.

Deve invece essere riconosciuta la sussistenza di danni a favore della società LTF. Mancando in questa sede ogni possibilità di quantificazione (v. in particolare dep. teste Gilli Pier Giuseppe all'ud.14.7.2014) essa viene demandata al giudice civile.

Si liquidano ex art.541 c.p.p. le spese processuali, quantificate in 6250,00 oltre spese, IVA e CPA.

Data la complessità della materia, si indica in gg.90 il termine per il deposito della motivazione.

PQM

visti gli artt.530, 533, 535 c.p.p.

assolve

gli imputati Alberto Claudio, Blasi Niccolò, Zanotti Mattia e Zenobi Chiara dai reati loro ascritti ai capi A) e B) perchè il fatto non sussiste;

dichiara

gli imputati colpevoli dei reati di cui ai capi C) e D), esclusa in entrambi l'aggravante di aver commesso il fatto per commettere il reato di cui al capo A) e, per il capo D), altresì quella di cui all'art.425 n.4 c.p., nonché del reato di cui al capo E), qualificato come violazione di cui agli artt.337, 339 c.p., uniti dal vincolo della continuazione, e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e, per Zanotti, alla recidiva, li condanna alla pena di anni 3 mesi 6 di reclusione ed euro 5000,00 di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la custodia in carcere.

Visto l'art.29 c.p.

dichiaragli imputati interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni 5.

Visti gli artt.538 ss c.p.p.

condanna gli imputati al risarcimento in solido dei danni cagionati alla parte civile LTF, danni da liquidarsi in separato giudizio.

Condanna inoltre gli imputati alla rifusione in solido delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza in giudizio sostenute dalla predetta parte civile, che liquida in euro 6250,00 oltre spese, IVA e CPA.

Visto l'art.240 ordina la confisca e la distruzione di quanto in sequestro, ad eccezione del materiale informatico, dei CD, dei cellulari, dei caschi da motociclista e degli indumenti, di cui ordina il dissequestro e l'immediata restituzione agli aventi diritto.

Visto l'art.544 c.p.p.

indica in gg.90 il termine per il deposito della sentenza.

Il giudice est.
dr. Paola Trovati

Il Presidente
dr. Pietro Capello

Depositata in Cancelleria il - 19/02/2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Antonella MESSIDORO